



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2285

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli
enti pubblici di ricerca

Indice

1. DDL S. 2285 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2285	4
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	14
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 243 (ant.) del 30/06/2021	15
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 244 (pom.) del 06/07/2021	17
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 247 (pom.) del 14/07/2021	21

1. DDL S. 2285 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2285
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

Iter

6 luglio 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.208](#)

T. U. con [C.783](#), [C.1382](#), [C.1608](#), [C.2218](#), [C.2294](#), [C.2996](#)
approvato in testo unificato

S.2285

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Silvia Fregolent](#) (PD)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.783 - [On. Daniela Torto](#) (M5S) e altri

C.1382 - [On. Alessandro Melicchio](#) (M5S) e altri

C.1608 - [On. Alessandro Melicchio](#) (M5S) e altri

C.2218 - [On. Flavia Piccoli Nardelli](#) (PD) e altri

C.2294 - [On. Nunzio Angiola](#) (M5S)

C.2996 - [On. Paola Frassinetti](#) (FDI) e altri

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **17 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 339 del 22 giugno 2021.

Classificazione TESEO

ASSEGNI DI FORMAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA , CONTRATTI E INCARICHI DI RICERCA , CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Francesco Verducci](#) (PD) (dato conto della nomina il 6 luglio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 24 giugno 2021. Annuncio nella seduta n. 341 del 24 giugno 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2285

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2285

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 15 giugno 2021, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **FREGOLENT** (208); **TORTO**, **DEL MONACO**, **DI LAURO**, **GIORDANO**, **IANARO**, **IOVINO** e **SCERRA** (783); **MELICCHIO**, **TUZI**, **BELLA**, **LATTANZIO**, **ACUNZO**, **AZZOLINA**, **CARBONARO**, **CASA**, **FRATE**, **MARZANA**, **NITTI**, **TESTAMENTO**, **TORTO**, **VILLANI**, **MARIANI**, **GALLO**, **Davide AIELLO**, **ANGIOLA**, **ASCARI**, **BERARDINI**, **BOLOGNA**, **CATALDI**, **CORNELI**, **COSTANZO**, **DE GIROLAMO**, **DEIANA**, **DEL MONACO**, **ERMELLINO**, **GALIZIA**, **GIANNONE**, **GIARRIZZO**, **GIULIODORI**, **IANARO**, **IOVINO**, **LOMBARDO**, **MAMMÌ**, **MANZO**, **NAPPI**, **NESSI**, **PARENTELA**, **PENNA**, **RIZZONE**, **ROMANIELLO**, **Roberto ROSSINI**, **Giovanni RUSSO**, **SARLI**, **SCERRA**, **SCUTELLÀ**, **SEGNERI**, **SERRITELLA**, **SIRAGUSA**, **TRAVERSI**, **Elisa TRIPODI**, **TROIANO**, **VIZZINI**, **Leda VOLPI** e **ZENNARO** (1382); **MELICCHIO**, **BELLA**, **TORTO**, **LATTANZIO**, **ACUNZO**, **AZZOLINA**, **CARBONARO**, **CASA**, **FRATE**, **GALLO**, **MARZANA**, **NITTI**, **TESTAMENTO**, **TUZI**, **VILLANI**, **IANARO**, **IOVINO**, **Davide AIELLO**, **ASCARI**, **CATALDI**, **Sabrina DE CARLO**, **DEIANA**, **DEL MONACO**, **MANZO**, **PARENTELA**, **ROMANIELLO**, **SCERRA**, **SERRITELLA**, **Elisa TRIPODI**, **ALAIMO**, **COSTANZO**, **DE GIROLAMO**, **GALIZIA**, **GIULIODORI** e **NAPPI** (1608); **PICCOLI NARDELLI** e **CIAMPI** (2218); **ANGIOLA** (2294); **FRASSINETTI**, **ALBANO**, **BUCALO** e **MOLLICONE** (2996)

(V. Stampati Camera nn. 208, 783, 1382, 1608, 2218, 2294 e 2996)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 giugno 2021

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca nonché di pubblicità delle procedure di selezione.

2. Ai fini della presente legge:

a) per « università » si intendono le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, e gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;

b) per « enti pubblici di ricerca » si intendono gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge, ove compatibili, si applicano anche alle istituzioni il cui

diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 2.

(Borse di ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate « borse di ricerca ».

2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-*bis* e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.

3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i principi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui all'articolo 7, e la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca di cui al comma 5 del presente articolo e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice forma una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Le borse di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi. Ai fini del calcolo di cui al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 7.

6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

7. La borsa di ricerca è sospesa in caso di maternità o paternità, nei limiti stabiliti dagli articoli 16, 16-*bis*, 17 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi di salute.

8. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca *post laurea* » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: « , per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca *post laurea* e *post dottorato* » sono sostituite dalle seguenti: « nonché per i corsi di dottorato di ricerca ».

9. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: « , per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato » sono soppresse.

Art. 3.

(Dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per l'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche o l'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività »;
 - b) al comma 2:
 - 1) al primo periodo, le parole: « , dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate » sono sostituite dalle seguenti: « e dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale »;
 - 2) al terzo periodo, le parole: « , nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, » sono soppresse.
2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, secondo periodo, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca »;
 - b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Le istituzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi ».
3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, lettera *e-ter*), le parole: « , che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso » sono sostituite dalle seguenti: « pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 »;
 - b) il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

« *3-quater.* Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera *e-ter*) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:
 - a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;
 - b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di *master* universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale ».
4. A decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al primo periodo sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 4.

(Assegni di ricerca)

1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, o iscritti all'ultimo anno di un corso di dottorato di ricerca, i quali sono ammessi alla procedura di selezione con riserva e comunque a condizione che conseguano il titolo di dottore di ricerca prima della presa di servizio, ovvero, per le discipline mediche, in possesso di un diploma di specializzazione, comunque con esclusione del personale in

servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, presso le istituzioni di cui al comma 1 »;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole da: « , ad esclusione del periodo » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 9, primo periodo, le parole: « e dei contratti di cui all'articolo 24 » sono soppresse e la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « quattro ».

2. Il comma 2-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato.

Art. 5.

(Ricercatori universitari)

1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *l-bis*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando »;

b) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: « I destinatari » sono inserite le seguenti: « dei contratti di cui al comma 1 »;

2) alla lettera a), le parole: « settore concorsuale » sono sostituite dalle seguenti: « macrosettore concorsuale »;

3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati »;

4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione.

In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto »;

d) al comma 4, le parole: « di cui al comma 3, lettere a) e b), » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;

e) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: « nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto »;

2) al primo periodo, dopo la parola: « valuta » sono inserite le seguenti: « , anche sulla base di una prova didattica, »;

3) al secondo periodo, le parole: « , alla scadenza dello stesso, » sono soppresse;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esito negativo della valutazione, l'università è tenuta a fornire adeguata motivazione sulla base del *curriculum* e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto »;

f) il comma 5-bis è abrogato;

g) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione »;

h) al comma 8:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: « lettera b), » sono soppresse;

i) al comma 9, le parole: « , lettere a) e b), » sono soppresse;

l) al comma 9-ter, le parole: « , lettera b), », ovunque ricorrono, e la parola: « triennale » sono soppresse;

m) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

« 9-quater. L'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3 concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ».

2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: « , lettera b) » fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 5, le parole: « lettera b), » sono soppresse.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

Art. 6.

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

« Art. 12-*ter.* - *(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)* -

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 7.

(Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, i bandi per le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2 della presente legge, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 240 del 2010.

2. Il portale di cui al comma 1 è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale è prevista una sezione nella quale è pubblicato l'elenco dei componenti delle commissioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 3), della presente legge.

3. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare nel portale unico dei concorsi, ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le istituzioni di cui al comma 1 sono tenute altresì a pubblicare nel medesimo portale unico dei concorsi gli atti relativi alle procedure di selezione entro cinque giorni dalla loro adozione.

4. Le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 nonché la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 3 nel medesimo portale sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 8.

(Norme transitorie e finali)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: « *post lauream* » sono inserite le seguenti: « , comprese le borse di ricerca ».

2. Le università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativamente alle borse di studio *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, alle disposizioni di cui all'articolo 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della presente legge, il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma 9. Ad essi continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a dodici anni; tale limite continua ad applicarsi anche ai rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare, altresì, alle procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge, coloro i quali siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della presente legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2285
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 243 \(ant.\)](#)

30 giugno 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 244 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 247 \(pom.\)](#)

14 luglio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 243 (ant.) del 30/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021
243^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 11,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati assegnati alla Commissione per il parere al Governo quattro schemi di decreti ministeriali concernenti rimodulazioni delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale riguardanti quattro Regioni (atti del Governo nn. 263, 264, 265 e 266); propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana. In tali sedute propone di avviare altresì l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. [2301](#) di conversione del decreto-legge n. 92 del 2021 recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. Propone di inserire all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana e di avviare la discussione in sede redigente del disegno di legge n. [2285](#), approvato dalla Camera dei deputati; in quelle sedute infine, potrà essere concluso l'esame dell'affare assegnato n. 566 in materia di beni culturali illecitamente esportati.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) interviene per sollecitare l'avvio della discussione del disegno di legge n. [1684](#).

Anche il senatore [VERDUCCI](#) (PD) sollecita l'avvio della discussione del disegno di legge n. 1684 e preannuncia, in qualità di relatore, la presentazione del documento conclusivo per l'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca e il precariato nella ricerca universitaria nelle sedute che saranno convocate nella settimana successiva alla prossima.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi che nelle sedute della settimana successiva alla prossima sia avviata la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1684, nonché del disegno di legge n. [2166](#) concernente la dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento, e che sia esaminato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca e il precariato nella ricerca universitaria saranno quindi calendarizzati.

Conviene la Commissione.

*PER IL DEFERIMENTO DI UN AFFARE ASSEGNATO SUL RILANCIO DEL SETTORE
ARCHIVISTICO*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari del 15 giugno si è convenuto di chiedere il deferimento di un nuovo affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sul rilancio del settore archivistico; si è altresì convenuto, in quella sede, di svolgere un ciclo di audizioni informali e fissato un termine per avanzare proposte al riguardo. Sottopone quindi alla Commissione l'elenco delle proposte di audizioni informali da svolgere. La Commissione concorda con le proposte di audizioni avanzate.

La seduta termina alle ore 11,15.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 244 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
244^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Riprende l'esame da ultimo rinviato nella seduta del 23 giugno.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) interviene per segnalare alla relatrice l'opportunità di inserire nella proposta di parere sul disegno di legge in titolo una osservazione volta a sollecitare la previsione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, di una regolamentazione dei corsi di dottorato nelle Istituzioni AFAM, introdotti all'articolo 3, comma 10, del decreto legge in titolo, prevedendo fondi dedicati a partire dall'anno accademico 2021/2022.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla relatrice.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI), accogliendo la sollecitazione della senatrice Russo, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(50) MARINO e NANNICINI. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(1154) DAMIANI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie
(Rinvio della discussione congiunta)

La relatrice **SBROLLINI** (IV-PSI) informa che è stato presentato il disegno di legge n. 2307, a prima firma del senatore Marino, che rappresenta una rielaborazione del disegno di legge n. 50; in attesa dell'eventuale assegnazione di tale disegno di legge alla Commissione, propone di rinviare la discussione congiunta delle iniziative in titolo.

Conviene la Commissione.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri
(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca
(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca
(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **VERDUCCI** (PD), dopo aver ringraziato gli Uffici per l'ampio lavoro istruttorio svolto, illustra i disegni di legge in titolo. Si sofferma anzitutto sul disegno di legge n. 2285, approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori, nonché di pubblicità delle procedure di selezione. L'articolo 2 è indirizzato a introdurre nell'ordinamento una disciplina delle borse *post lauream*, denominate «borse di ricerca» in quanto collegate a uno specifico progetto di ricerca, conferite per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, mentre l'articolo 3 apporta modificazioni alla vigente disciplina del dottorato di ricerca, con la finalità di una sua valorizzazione in termini di sbocchi professionali, anche in termini di accesso alle pubbliche amministrazioni, e di introdurre il dottorato di ricerca per le Istituzioni AFAM. L'articolo 4 apporta modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca e l'articolo 5 intende sostituire le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010) con la figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di contratto di durata complessiva di 7 anni, non rinnovabile. E' conferita altresì facoltà alle università di indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi del citato articolo 24 per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le disposizioni vigenti continuano, inoltre, ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Con riguardo alla procedura interna di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il disegno di legge introduce modificazioni alla disciplina attualmente vigente per i ricercatori "di tipo B". L'articolo 6 novella il decreto legislativo n. 218 del 2016 inserendo un articolo 12-ter, teso ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca a indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. Tali procedure concorsuali sono oggetto di un'apposita sezione nel piano triennale di fabbisogno del personale e si conformano alle modalità previste per le assunzioni a tempo indeterminato. Anche per ricercatori e tecnologi assunti - al pari che per i ricercatori universitari a tempo determinato - è previsto un meccanismo di *tenure track*, sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del

contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Infine l'articolo 7 prevede l'attivazione, nell'ambito del sito internet del Ministero dell'università e della ricerca, del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, con una sezione dedicata alla pubblicazione dell'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.

Prosegue illustrando il disegno di legge n. 1336, che reca norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca. L'articolo 2 dispone che l'importo minimo della borsa di dottorato sia allineato al minimale contributivo INPS, mentre l'articolo 3 abolisce il contributo per l'accesso ai corsi di dottorato. L'articolo 4 attribuisce alle università la facoltà di bandire posizioni di dottorato "soprannumerarie", riservate a dipendenti della pubblica amministrazione in congedo retribuito. L'articolo 5 introduce il contratto di ricerca e contestualmente abolisce l'assegno di ricerca. L'articolo 6 opera un riordino della normativa dei ricercatori universitari e gli articoli dal 7 al 9 recando disposizioni transitorie.

Passando al disegno di legge n. 1247, segnala che esso si fa carico della ridefinizione della disciplina del dottorato di ricerca, demandando a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la ridefinizione delle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, l'individuazione delle modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la definizione degli obiettivi formativi, la definizione della durata dei corsi e la modifica dei criteri di valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato.

Per quanto riguarda infine il disegno di legge n. 1369, esso estende la durata dell'abilitazione scientifica nazionale, che viene stabilita in dieci anni, e istituisce il Fondo straordinario incentivante per il reclutamento degli abilitati non di ruolo presso le università italiane, al fine di incentivare e promuovere il ricambio generazionale e la pluralità del sapere.

In conclusione, fa presente che, per l'esame dei provvedimenti in titolo, potranno essere utili le indicazioni emerse nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, procedura che la Commissione si appresta a concludere con l'esame del documento conclusivo.

Propone, da ultimo, di svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) alla luce della proposta testé formulata, propone di fissare il termine per avanzare proposte di audizione alle ore 12 di martedì 13 luglio.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di svolgere un'audizione del Ministro dell'istruzione, che ritiene particolarmente urgente, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico.

La senatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) propone di svolgere anche un'audizione del Ministro dell'università e della ricerca.

La senatrice [VANIN](#) (*M5S*) propone, a sua volta, di svolgere un'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ritiene particolarmente urgente, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce degli interventi, propone di svolgere prioritariamente l'audizione dei Ministri dell'istruzione e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulle iniziative di rispettiva competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico; propone di svolgere poi anche l'audizione del Ministro dell'università e della ricerca.

La Commissione concorda con tali proposte.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di stabilire che il Ministero dell'università e della ricerca regolamenti i corsi di dottorato nelle Istituzioni AFAM, introdotti all'articolo 3, comma 10, del decreto legge in titolo, prevedendo fondi dedicati a partire dall'anno accademico 2021/2022.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 247 (pom.) del 14/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 14 LUGLIO 2021
247ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle sedute che saranno convocate la prossima settimana, l'esame in sede referente del disegno di legge n. [2305](#), di iniziativa governativa e collegato alla manovra di bilancio, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, nonché l'esame in sede consultiva della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc. [LXXXVI, n. 4](#)) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (Doc. [LXXXVII, n. 4](#)). Si è inoltre convenuto di chiedere il deferimento in un nuovo affare assegnato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, sui materiali e le caratteristiche degli allestimenti museali; è stato infine definito il programma del ciclo di audizioni informali in merito ai disegni di legge n. [2285](#) e connessi.

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Restituzione di beni culturali illecitamente esportati (n. 566)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 47*)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 settembre 2020.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla relatrice.

La relatrice [CORRADO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) ricorda l'*iter* della procedura in titolo, le audizioni svolte e la documentazione acquisita. Presenta quindi e illustra una proposta di risoluzione a conclusione dell'affare assegnato, pubblicata in allegato, che è stata anticipata informalmente ai componenti della Commissione e che tiene conto di richieste di riformulazione sollecitate dal Ministero della cultura, dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero della giustizia.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2166\)](#) Danila DE LUCIA ed altri. - *Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento*

(Discussione e rinvio)

La relatrice [RUSSO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 2166, con il quale si propone di dichiarare monumento nazionale l'Arco di Traiano di Benevento, di cui ricorda le vicende, il significato storico e l'importanza culturale. Richiama quindi la disciplina normativa che regola la dichiarazione di monumento nazionale, di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali, nonché i casi in cui si è proceduto - come si propone con il disegno di legge in titolo - con norma di rango primario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(50\)](#) MARINO e NANNICINI. - *Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*

[\(1154\)](#) DAMIANI ed altri. - *Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie*

[\(2307\)](#) MARINO e Daniela SBROLLINI. - *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ringrazia in primo luogo i proponenti per le iniziative in titolo, sulle quali è lieta di svolgere l'incarico di relatrice, considerando l'educazione economica e finanziaria uno strumento indispensabile. Dopo aver ringraziato gli Uffici per l'ottimo lavoro di supporto, passa a illustrare il disegno di legge n. [50](#), volto a sviluppare la pratica educativa della cittadinanza economica sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della collettività in età adulta. Viene istituito presso il Ministero dell'istruzione un Comitato tecnico-scientifico che, opera al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di attuazione della legge e al fine di valutare gli effetti delle politiche educative realizzate sullo sviluppo della cittadinanza economica dei cittadini. Si prevede la definizione di un programma formativo di educazione alla cittadinanza economica rivolto ai giovani, con obiettivi di accrescimento di capacità, conoscenze e competenze, per formare cittadini in possesso delle richiamate competenze economiche, attivando una sperimentazione che coinvolge le scuole di ogni ordine e grado, incluse quelle di istruzione primaria.

Quanto all'educazione alla cittadinanza economica per gli adulti, si prevede l'attivazione di una

sperimentazione, da realizzare in favore delle fasce deboli "altrimenti escluse dal mercato del lavoro": si prevede uno specifico programma educativo rivolto in particolare alle donne, ai giovani in cerca di prima occupazione ed agli anziani, finalizzato a ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe ed ai comportamenti economicamente rischiosi.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. [1154](#), volto a disciplinare l'educazione economica e finanziaria come "processo" attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l'informazione, l'istruzione e una "consulenza adeguata e oggettiva", sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate. Il disegno di legge n. 1154 punta esclusivamente sull'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria nelle istituzioni scolastiche, come materia curriculare.

Illustra infine il disegno di legge n. [2307](#), che propone una novella alla legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica", ampliando le finalità di tale insegnamento, chiamato così a contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole anche alla vita economica; si prevede che l'educazione civica sviluppi nelle istituzioni scolastiche la conoscenza anche dell'educazione finanziaria. Vengono adeguate poi altre disposizioni della legge n. 92 a tali finalità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) manifesta innanzitutto apprezzamento per l'avvio della discussione congiunta delle iniziative in titolo, che riprendono un percorso avviato nella precedente legislatura. Ricorda le molte iniziative in materia già realizzate sul territorio e nell'ambito di percorsi extracurricolari nelle scuole, anche a seguito delle crisi degli ultimi anni e alla luce della cattiva gestione di strumenti finanziari venduti ai risparmiatori. Sostiene l'importanza dell'insegnamento rivolto anche ai bambini più piccoli e segnala come il disegno di legge di cui è primo firmatario sia stato depositato prima della approvazione della legge in materia di educazione civica, di cui tiene invece conto il disegno di legge n. 2307; appare ragionevole che, nel considerare unitariamente le varie proposte, quest'ultimo possa essere preso a riferimento, manifestando l'intenzione di aggiungere la propria firma a tale disegno di legge.

Ha quindi la parola il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), il quale ricorda un'iniziativa a sua prima firma e sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari che nella scorsa legislatura è stata approvata in forma di emendamento: ritiene che i temi sottesi ai disegni di legge in titolo abbiano natura trasversale e auspica che anche in questo caso si possa registrare pertanto un'ampia condivisione: alla luce di quanto accaduto a danno dei risparmiatori a partire dalla crisi finanziaria del 2007-2008, è infatti necessario assicurare gli strumenti di conoscenza che consentano ai cittadini, sin dalla più giovane età, di non essere soggetti passivi ma attivi nella gestione delle proprie finanze.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il proprio favore ai disegni di legge in titolo, ritenendo assai utile assicurare ai più giovani, ma anche agli adulti, quelle conoscenze che consentono di fronteggiare i fenomeni assai complessi dell'economia e della finanza e le continue sollecitazioni a ricorrere a strumenti finanziari che promettono facili guadagni, spesso forieri invece di gravi danni. Nel ribadire il favore per il recupero di valori che si erano persi, come il significato del risparmio, auspica che la relatrice possa prefigurare una soluzione di sintesi eventualmente con la presentazione di un testo unificato.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*PD*) ritiene corretto l'obiettivo di sollecitare nei giovani lo spirito di impresa e condivide la necessità di educarli alla complessa realtà economica odierna, un'esigenza che riguarda anche i meno giovani. Evidenzia tuttavia alcune criticità: la previsione di un eccessivo numero di ore

da dedicare all'educazione economica rischia di occupare tutto l'orario ora riservato all'educazione civica; esprime inoltre perplessità per la previsione dell'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole primarie, ritenendo che i bambini debbano essere educati piuttosto ad esercitare la fantasia, la creatività e il sogno.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) premette di non riconoscere un valore negativo al concetto di guadagno; il problema vero è, a suo avviso, insegnare ai giovani, sin dalla più tenera età, il valore del denaro, contrastando così l'ignoranza finanziaria troppo diffusa e sollecitando uno spirito critico nei confronti della realtà. Considera peraltro prioritario far maturare le persone rafforzando il loro spirito critico, concentrandosi non tanto sui contenuti propri delle materie economiche e della finanza, quanto sull'uso della logica.

La senatrice [VANIN](#) (*M5S*) condivide i dubbi espressi dal senatore Marilotti, soprattutto per quanto concerne l'introduzione dell'insegnamento in questione nella scuola primaria. A suo avviso, occorrerebbe accentuare l'attenzione sulla formazione degli adulti e sulla formazione permanente; in proposito, richiama i gravi avvenimenti che hanno riguardato molti risparmiatori nel territorio di origine della relatrice, ossia la provincia di Vicenza. Si unisce nel ritenere eccessivo il monte ore da dedicare all'educazione economica, sottolineando come la scuola non possa essere un contenitore destinato a riempirsi di qualunque materia e segnalando l'esigenza di rafforzare la scuola superiore di primo grado.

Ha quindi la parola la senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), la quale esprime perplessità in merito ai tre disegni di legge in discussione, con i quali si propone di aggiungere un'ulteriore disciplina di studio prevedendo l'invarianza della spesa e senza incrementare il numero di ore. L'applicazione della legge n. 92 del 2019 in materia di educazione civica ha dimostrato l'insuccesso cui si va incontro quando si opera in tal modo. Condivide che la scuola non può essere considerata un contenitore da riempire in modo indiscriminato, ritenendo che l'educazione economica possa essere svolta tra le attività extracurricolari.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara di convenire con molte delle osservazioni formulate. Non nega le difficoltà incontrate nell'attuare la legge n. 92 del 2019 in materia di educazione civica e concorda che occorrerebbe sempre incrementare le risorse per la scuola. A tale ultimo riguardo segnala il Piano Rigenerazione Scuola con il quale saranno stanziare risorse aggiuntive; quanto all'educazione civica, ricorda che l'educazione alla cittadinanza implica insegnamenti trasversali, tra i quali rientrano la materia ambientale e il digitale. Ritiene che il disegno di legge n. 2307 risponda in maniera più soddisfacente all'esigenza di rivolgere l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria nelle scuole ai ragazzi di tutte le età; il Comitato tecnico scientifico declinerà tale insegnamento nei vari gradi della scuola, adattando alle diverse età i processi di alfabetizzazione economica, educando i più piccoli alla differenza tra valore e prezzo e introducendo più avanti le nozioni di bioeconomia ed economia circolare, con l'obiettivo di superare l'economia dello scarto e mirare all'economia del riciclo. Conclude dichiarando il favore per la richiesta formulata dalla senatrice Vanin di una maggiore attenzione per la formazione degli adulti.

Interviene quindi la relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) che ringrazia i senatori finora intervenuti e il sottosegretario Floridia. Occorre a suo avviso evitare di aggravare ancor più i problemi della scuola e valorizzare pertanto l'educazione alla cittadinanza come concetto nel quale sono inclusi molti aspetti differenti e dunque quale disciplina nell'ambito della quale assicurare l'educazione economica. Condivide quanto suggerito dalla rappresentante del Governo in merito alla possibilità di modulare tale insegnamento per le differenti fasce di età, auspicando che possa essere così recuperato il divario registrato rispetto ai giovani di altri Paesi. Propone sin d'ora di adottare a base della discussione congiunta il disegno di legge n. 2307 e di svolgere inoltre un breve ciclo di audizioni informali.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare nella giornata di martedì 20 luglio il termine entro il quale avanzare proposte di audizione.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi
(Discussione e rinvio)

La relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1684, che novella la legge n. 211 del 2000 che ha istituito il Giorno della Memoria, individuato nel 27 febbraio, giorno in cui vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz. Nel discutere tale iniziativa si riprende un percorso avviato su tali temi con l'approvazione del disegno di legge n. [1658](#) e con l'istituzione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

Dopo aver sottolineato come negli ultimi venti anni l'esigenza di trasmettere la memoria della Shoah non sia venuta meno, come purtroppo registrato dal 'Rapporto Italia 2020' dell'Eurispes, chiarisce che l'articolo unico del disegno di legge intende assicurare una maggiore partecipazione ai "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Tali viaggi sono destinati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, "al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah". A tal fine si istituisce presso il Ministero dell'istruzione un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi in questione.

Il Presidente [NENCINI](#) (IV-PSI) ricorda che in Italia viene celebrata sia la Giornata della memoria, richiamata dalla relatrice, sia il Giorno del ricordo, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata; ricorda altresì come nel corso del disegno di legge n. 1658 fosse emersa l'esigenza di ricordare e celebrare tutti coloro che sono stati oggetto di persecuzioni di qualunque natura. Invita quindi a svolgere una riflessione sull'opportunità di prevedere come destinazione esclusiva dei viaggi della memoria i soli campi di concentramento connessi alla Shoah.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.
566
(DOC. XXIV, N. 47)**

La Commissione,

a conclusione dell'affare assegnato sulla restituzione dei beni culturali illecitamente esportati (atto n. 566), il cui esame è stato avviato nella seduta del 22 settembre 2020;

alla luce della rapida ma esauriente attività conoscitiva svolta dalla Commissione con le audizioni svolte, dal 1 al 16 giugno 2021, e alla luce della documentazione acquisita, sia quella depositata nel corso delle audizioni, sia quella comunque trasmessa;

considerato che lo scopo della procedura era quello di approfondire la problematica del rientro in Italia dall'estero di reperti archeologici e altri manufatti d'interesse culturale accomunati dall'essere stati fatti uscire illecitamente dal Paese, in un passato più o meno remoto, sovente dopo la sottrazione ai legittimi proprietari: allo Stato, se provenienti da scavi illeciti, altrimenti ad edifici pubblici, ecclesiastici o privati;

preso atto che:

una criminalità organizzata internazionale specializzata in reati a danno del patrimonio culturale ricava notevoli profitti dal traffico illegale e dalla contraffazione degli stessi, esponendosi, per di più, a un rischio limitato rispetto a quello che comportano le attività illecite connesse al traffico d'armi, di stupefacenti e di esseri umani, poiché le legislazioni nazionali, al netto dei lodevoli sforzi di armonizzazione compiuti nell'ultimo ventennio, e nonostante l'azione sempre più spesso coordinata delle polizie internazionali (che condividono anche le banche dati), sono accomunate da una sottovalutazione del fenomeno foriera, ancora troppo spesso, del mancato riconoscimento dei reati specifici o della previsione dell'irrogazione, ove riconosciuti, di sanzioni e pene troppo blande per funzionare come reale deterrente;

quanto sopra vale anche per l'Italia che, tuttora grande fonte di approvvigionamento per i trafficanti d'opere d'arte, pur avendo alcuni secoli di esperienza in fatto di tutela (si pensi a Raffaello, prefetto alle antichità di Roma), richiede una normativa più rigorosa che metta le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria in grado di opporsi realmente al malaffare: al riguardo si segnala che il disegno di legge contenente "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" approvato alla Camera dei Deputati il 22 giugno 2017, ora Atto Senato n. 882, che riprende il testo dell'iniziativa del Governo Gentiloni il cui *iter* di approvazione non si era concluso nella precedente legislatura e che prevede modifiche al codice penale introducendo, con il titolo VIII-*bis*, molti nuovi reati (oltre alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) e inasprendo le pene, solo nel 2021 ha cominciato il proprio *iter* in Senato;

l'efficacia delle leggi di contrasto al fenomeno in esame è un obiettivo imprescindibile poiché, su scala mondiale, il circolo vizioso domanda-offerta non accenna ad esaurirsi. Lo alimenta la circolazione sul mercato illegale di una notevole quantità di oggetti provenienti, da un lato, dai circuiti 'tradizionali' del saccheggio dei siti archeologici e del furto d'arte, dall'altro dalle razzie rese invece possibili dai 'piccoli' conflitti bellici che episodicamente si accendono nelle regioni più instabili del pianeta, dove l'autofinanziamento mediante vendita di reperti archeologici (sottratti a musei o frutto della devastazione premeditata di siti ed edifici pluristratificati), spesso dissimulata con il pretesto dell'intolleranza religiosa, è una pratica comune a tutti i contendenti;

d'altro canto, l'interesse sempre molto vivo nei confronti del genere di manufatti che qui interessa non nasce, di solito, da genuine ragioni di ordine culturale, eventualmente soddisfatte anche attingendo a canali impropri. Nasce, invece, da una prassi ben roduta, soprattutto negli Stati Uniti d'America, di compravendita di reperti e manufatti artistici presso gallerie specializzate e successiva cessione degli stessi, a titolo oneroso o gratuito, a musei anche di primissimo piano. Tale mezzo è usato per ottenere legalmente cospicue agevolazioni fiscali, acquistando o incrementando al contempo il proprio prestigio sociale grazie a un fittizio mecenatismo, oppure è utilizzato da soggetti dalle disponibilità finanziarie pressoché illimitate (anche frutto di condotte criminali) per riciclare enormi quantità di denaro;

considerato che:

nonostante le convenzioni UNESCO che, dal 1970 in poi, impegnano molti Stati a contrastare il

riciclaggio e l'illecita esportazione delle opere d'arte rubate o sottratte a siti archeologici, e nonostante l'approccio etico che i grandi musei internazionali hanno accettato più o meno di buon grado di far proprio da alcuni decenni, gli sforzi dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale (TPC) per accertare e, se esportati illegalmente, porre all'attenzione dell'apposito "Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali" del Ministero della Cultura (MiC) manufatti che morfologia e/o iconografia e/o caratteristiche chimico-fisiche assicurano provenire dall'Italia, al fine di poterne richiedere la restituzione, si scontrano e sono spesso vanificati dalle difficoltà di vedere riconosciute nelle sedi legali estere le ragioni italiane, soprattutto per il diverso approccio e le differenti tutele assicurate alla proprietà privata nei Paesi di *civil law* rispetto a quelli di *common law*;

in generale, il contenzioso attivato dal MiC per il recupero di un bene culturale esportato illegalmente ha l'obiettivo di ottenerne la confisca: uno strumento di tipo obbligatorio che, già previsto dalle leggi di tutela del 1909 (legge 20 giugno 1909, n. 364, cosiddetta "legge Rosadi") e del 1939 (legge 1 giugno 1939, n. 1089, cosiddetta "legge Bottai"), è ora contemplato anche dall'articolo 174 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Di contenuto ripristinatorio nei confronti del patrimonio della Nazione, detto strumento è specialmente prezioso perché valido anche in caso di prescrizione del reato, nonostante alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo;

i tempi lunghi della giustizia penale italiana, però, inducono talvolta ad attivare procure estere specializzate, come quella di New York, che garantiscono procedimenti più rapidi e snelli rispetto all'Italia, dove manca una Procura nazionale dedicata e che, negli uffici giudiziari, le pratiche inerenti alla materia oggetto di questo Affare assegnato sono affidate con lo stesso criterio rotatorio utilizzato per le altre, nonostante la specificità del diritto dei beni culturali, la cui tutela penale è oggi affidata parte al codice penale e parte al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

valutato che:

come hanno dimostrato molti casi delle passate stagioni, oltre e anche al di là del contenzioso, la cosiddetta "Diplomazia Culturale" è spesso lo strumento più efficace per superare situazioni di stallo che altrimenti rischiano di farsi permanenti e di compromettere, in aggiunta, i rapporti dell'Italia con l'istituzione museale da cui si pretende la restituzione del bene culturale illecitamente sottratto ed esportato (si pensi al caso del cd. "Atleta di Fano", tuttora trattenuto dal "Jean P. Getty Museum" di Los Angeles nonostante la sentenza della Corte di Cassazione di dicembre 2018, depositata a gennaio 2019);

l'intensità e l'efficacia dell'azione diplomatica sono condizionate dalla spinta che essa riceve dal decisore politico, dunque dall'approccio culturale al problema;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative affinché la RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, inserisca tale tematica nella propria programmazione, in modo da riservare uno spazio alla divulgazione e al coinvolgimento dei cittadini su questa materia;

a favorire l'inserimento nei corsi di laurea e di specializzazione atti a formare professionisti dei beni culturali, nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'insegnamento di Archeologia Giudiziaria, in modo da mettere precocemente a contatto gli studenti con un fenomeno criminale molto radicato e diffuso capillarmente che i professionisti del settore non possono permettersi di ignorare;

a dare uno spazio adeguato, nei percorsi di formazione dei futuri magistrati, al diritto dei beni culturali;

a valutare l'opportunità di attribuire le funzioni di cui all'articolo 51, primo comma, lettera a), del codice di procedura penale quando si tratta di procedimenti per reati contro i beni culturali all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, favorendo una maggiore specializzazione nell'attività di indagine nella materia.

